



Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 84 del 18/12/2018

Oggetto:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PARADISI MASSIMO	Sindaco	Presente
BRIGHENTI BENEDETTA	Consigliere	Assente
FERRACINI MASSIMO	Consigliere	Presente
FERRARI MATTEO	Consigliere	Presente
FONTANESI LAURO	Consigliere	Presente
FRAULINI IVANA	Consigliere	Presente
MICHELINI SARA	Consigliere	Presente
PAVAROTTI PAOLA	Consigliere	Assente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Vice Sindaco	Presente
SOLIGNANI STEFANO	Consigliere	Presente
VICENZI GIULIA	Consigliere	Presente
WELISCH ARIANNA	Consigliere	Presente
BONI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TORRICELLI GIACOMO	Consigliere	Assente
FORGHIERI LUCA	Consigliere	Presente
SOLI ADALBERTO	Consigliere	Presente
BELLUCCI CLAUDIA	Consigliere	Presente

Assiste all'adunanza il dott. DALLOLIO PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI MASSIMO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:

- -

**Comune di Castelnuovo Rangone**

Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

rif.nr.58093

AREA FINANZE	SERVIZIO
	SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019****IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 669 e seguenti come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO che la I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'art. 1, comma 703 della medesima legge dispone che l'istituzione della I.U.C. lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e disciplinata dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI in particolare, all'art. 1 della citata L. 147/2013:

- il comma 640 che prescrive che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- i commi 669 e 671 che prevedono che il presupposto impositivo TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- il comma 675 secondo cui la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- i commi 676 e 677 che stabiliscono che l'aliquota di base è pari all'1 per mille e che il Comune può determinare l'aliquota TASI, rispettando i seguenti vincoli: l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU;



Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- il comma 678 che, tra l'altro, puntualizza ulteriormente:
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima del TASI non possa comunque eccedere il limite di cui al predetto comma 676;
 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

DATO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a disciplinare le componenti IMU e TASI della I.U.C., introducendo, tra l'altro, l'esenzione TASI per l'abitazione principale;

PRESO ATTO che il comma 683 della Legge di Stabilità 2014 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che, le risorse derivate dall'applicazione della TASI, saranno destinate alla parziale copertura finanziaria dei costi dei servizi indivisibili, quali i servizi di manutenzione strade, del verde pubblico e di illuminazione pubblica.

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e che, pertanto, ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

TENUTO CONTO dell'opportunità, in relazione alla necessità di coordinare la politica tributaria del comune con gli strumenti di programmazione finanziaria, di far precedere l'approvazione della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2019, dalla definizione delle aliquote che sostengono e concretizzano le previsioni di gettito contenute nello schema di bilancio stesso;

VISTI:

- lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 predisposto dalla Giunta Comunale, con delibera n. 128 del 14/11/2018;
- la propria precedente deliberazione approvata in data odierna, relativa alla conferma per



Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

l'anno 2019 delle aliquote e detrazioni I.M.U.;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2019 anche le aliquote TASI deliberate per l'anno 2018;

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 504/1992 e ss. mm e ii.;
- il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 e ss. mm e ii.;
- il D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss. mm e ii.;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 e ss. mm e ii.;
- il regolamento Comunale per la disciplina del Tributo Servizi Indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n. 16 del 26/03/2018;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Finanze in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Presenti e votanti n. 14 consiglieri;

Con 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Bellucci, Boni, Forghieri e Soli) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- aliquota 0,0‰ per tutti gli immobili assoggettati ad IMU;
- aliquota ordinaria del 1,0‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota ordinaria del 2,5‰ per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti e non rientranti nelle esenzioni di legge;

2. DI DARE ATTO CHE:

- il gettito del tributo è destinato al finanziamento parziale del costo dei servizi indivisibili, quali i servizi di manutenzione strade, del verde pubblico e di illuminazione pubblica;
- le suddette aliquote avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2019;



Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- 3. DI INVIARE** per via telematica la presente deliberazione tariffaria, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine di cui all'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 22/12/2011 n. 214.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: n. 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Bellucci, Boni, Forghieri e Soli), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del citato T.U. Enti Locali per procedere nella stessa seduta all'approvazione del bilancio di previsione.



Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 84 del 18/12/2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

PARADISI MASSIMO

Il Segretario Generale

DALLOLIO PAOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2018 in quanto è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**.

Castelnuovo Rangone li, 18/12/2018

Il Segretario Generale

DALLOLIO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005